

N. R.G. 12452/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZ. SPEC. IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano Rosa	Presidente rel.
dott. Raffaele Del Porto	Giudice
dott. Angelina Augusta Baldissera	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12452/2015** promossa da:

FALL. DOMINICI S.R.L., in persona del curatore dr. M. Salvi, con il patrocinio dell'avv. CHIARINI FABIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHIARINI FABIO

ATTORE

contro

ANDREA DOMINICI, res. Toscolano Maderno, con il patrocinio dell'avv. CIPANI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in VIA SAN BERNARDINO, 10 25087 SALÒ presso il difensore avv. CIPANI GIAMPIERO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 6 luglio 2017.



In FATTO e in DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2015 il fallimento Dominici srl conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Brescia Dominici Andrea onde sentirlo condannare “al risarcimento dei danni patiti dalla società Dominici srl e dai creditori sociali a causa della condotte di cui in narrativa, mediante versamento della somma che sarà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e quindi determinata in via equitativa”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo effettivo. La curatela attrice proponeva nei confronti del convenuto azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. in relazione ai comportamenti dallo stesso tenuti quale amministratore unico della fallita, avuto particolare riguardo ad ingiustificati prelievi in contanti ed a mezzo bonifici, distrazione di merci e beni strumentali, indebita compensazione tra credito del Dominici di finanziamento soci e credito della fallita verso terzi; la responsabilità del Dominici era corroborata dal fatto che costui aveva chiesto ed ottenuto applicazione di pena ex art. 444 cpp nell’ambito del procedimento penale attivato per i fatti suesposti. Quantunque le conclusioni di citazione non quantificassero il danno, la narrativa dell’atto introduttivo indicava in complessivi euro 555.804,04 l’importo del danno complessivamente arrecato al patrimonio sociale dal convenuto (confr. in tal senso le conclusioni definitivamente assunte all’udienza 6/7/2017).

Si costituiva in giudizio il convenuto, limitandosi a rilevare che la sentenza penale ex art. 444 cpp non faceva stato nel giudizio civile e che la denunciata compensazione era già oggetto di separato giudizio attivato dalla curatela nei confronti di Albergo Sole snc, che rendeva improponibile la corrispondente domanda proposta nel presente contenzioso.

Nel corso dell’istruttoria erano depositate memorie e prodotta ulteriore documentazione; all’udienza del 7 aprile 2016 il G.I. – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza di precisazione delle conclusioni; espletato l’incombente (ud. 6/7/2017) la controversia è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni quali in epigrafe precisate.



Il presente giudizio segue la fase cautelare nella quale il giudice designato ha concesso il sequestro conservativo sui crediti, beni mobili e beni immobili di Dominici Andrea sino a concorrenza di 520 mila euro (ordinanza 28/5/2015), nonché il procedimento penale nel quale il GUP di Brescia ha applicato ex art. 444 cpp all'odierno resistente la pena di anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa) in ordine ad una imputazione in larga misura corrispondente agli addebiti formulati nella presente sede civile dalla curatela fallimentare.

Come si è accennato in narrativa, la difesa del convenuto si incentra sull'insussistenza di un vincolo di giudicato della sentenza di "patteggiamento" quanto ai fatti materiali oggetto dell'imputazione, principio peraltro esplicitamente affermato (in modo un po' atecnico: confr. invece artt. 651 e segg. cpp) dall'art. 445 cpp; la giurisprudenza - tuttavia - si è ampiamente occupata del rilievo processuale del patteggiamento nell'ambito del susseguente giudizio civile, profilando un variegato ventaglio di soluzioni che - più di recente - paiono attestarsi sul valore di elemento di prova dell'ammissione di responsabilità dell'imputato (Cass. 22213/2013), dovendo il giudice civile argomentare sulla mancata considerazione di tale evento processuale (confr. da ultimo Cass. 13034/2017 in campo tributario; confr. già Cass. 26263/2011 per una massima sostanzialmente coincidente) ¹.

Nel caso che qui occupa - peraltro - la questione del concreto rilievo del *decisum* penale appare in larga misura accademica, la curatela attrice avendo documentato gran parte degli addebiti formulati nei confronti dell'ex amministratore della società fallita, senza che si levasse da controparte una qualsivoglia contestazione fornita di un minimo di analiticità (ove si prescindia dalla fattispecie della compensazione crediti, di cui appresso si dirà). Al riguardo, si osserva quanto segue.

¹ Su di un piano generale non è forse superfluo osservare che appare disagevole trarre elementi di prova dal patteggiamento penale nei casi - come quello in esame - in cui sussiste una pluralità di imputazioni, sicché la valutazione dell'imputato è complessiva e largamente influenzata dalla misura della pena che si è riusciti a concordare con il P.M.; si noti che il tema non va confuso con la possibilità per il giudice civile di argomentare dagli *atti del procedimento penale* ritualmente acquisiti, potere tradizionalmente affermato dalla giurisprudenza e coerente sia al principio della libertà della prova che a quello del libero convincimento del giudice, tipici del processo civile.



a) Risultano (oltre che dalla contabilità della fallita) dagli estratti conto concernenti i rapporti bancari intrattenuti dalla società con UBI e BCC del Garda (docc. 10 e 11 att.) bonifici a favore del Dominici e prelievi per contanti che, in assenza di elementi contrari, devono ovviamente riferirsi alla responsabilità dell'amministratore (al di là del soggetto materialmente deputato all'operazione bancaria): si tratta secondo i calcoli del curatore – rispettivamente – di euro *112.350,00* ed euro *120.020,00* complessivi (doc. 7), calcoli la cui esattezza e coerenza alla documentazione in atti è tema neppure sfiorato dalla difesa resistente.

b) Analogamente, appare pacifica la distrazione dei beni risultanti al libro cespiti (aggiornato al fallimento), per un valore di euro *24.104,49* e del contante di cassa per euro *27.549,55* pure emergente dalla contabilità a tale data (confr. pag. 25 relazione ex art. 33 l. fall., sub doc. 19).

c) Il decidente non può – invece – seguire l'impostazione della curatela in relazione alle rimanenze di merci e materiali di cui al bilancio al 31/12/2011, che in causa vorrebbe distratte dal Dominici prima del fallimento ma nella relazione ex art. 33 l. fall. (pag. 26) fa oggetto della solita alternativa, costituita dalla non veridicità del dato: la mancanza di un approfondimento tecnico e contabile sul punto non permette di formulare frettolose induzioni assertive quanto all'addebito distrattivo, unico – all'evidenza – ad avere diretti riflessi in punto di danno per il patrimonio sociale.

L'ultimo addebito riguarda una compensazione effettuata dal Dominici tra un proprio credito per finanziamento soci (verso la fallita) ed un credito vantato dalla fallita nei confronti di Albergo Sole snc, società (a quanto pare) pure riferibile al Dominici. Come accennato in narrativa, fiera è la resistenza da parte della difesa convenuta sul punto, nonostante il valore relativo dell'addebito (meno di euro 40 mila) rispetto al danno complessivamente imputato al Dominici. Comunque sia, la contestazione riguarda non il fatto in sé ma una presunta duplicazione della odierna pretesa rispetto all'azione attivata separatamente dalla curatela nei confronti di Albergo Sole per il pagamento di una fattura dell'importo



corrispondente all'impugnata compensazione ², duplicazione che secondo l'eccepente implicherebbe l'improponibilità della domanda che qui occupa.

Fermo restando che il rapporto tra i due giudizi è semmai da valutare in termini di connessione - riunione e non certo di "improponibilità" dell'uno o dell'altro, il decidente osserva che - a quanto è dato comprendere dalle per vero lacunose risultanze di causa - la pretesa "compensazione" emergerebbe semplicemente da un documento senza data certa e da dati contabili predisposti dal Dominici, che il Fallimento assume (nell'altra causa) inopponibili e comunque inefficaci (a vario titolo) quanto alla massa dei creditori. Ora, appare davvero difficile addebitare all'odierno convenuto un fatto distrattivo corrispondente all'indicata compensazione convenzionale (trilatera) subordinatamente all'ipotesi in cui l'azione nei confronti di Albergo Sole non vada a buon fine, perché in quest'ultimo caso il giudice avrebbe accertato la regolarità civilistica (oltreché fallimentaristica) dell'operazione e non residuerebbero profili di responsabilità dell'amministratore (il quale sarebbe legittimamente intervenuto a pagare un debito di Albergo Sole con la rinuncia ad una propria posizione attiva verso la creditrice Dominici srl). E' appena il caso di notare che sul piano civilistico il *tentativo* di illecito non ha di regola riflessi ai fini risarcitori in quanto il *danno effettivo* è elemento costitutivo imprescindibile dell'illecito medesimo.

Da tutto quanto precede segue la condanna del convenuto a risarcire al fallimento attore la somma di euro 284.024,04, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (i tassi inflattivi degli ultimi anni non permettono un calcolo di rivalutazione monetaria con effetti economici apprezzabili). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 6.210,00 quanto ai compensi (esclusa fase istruttoria e dimidiata fase decisionale) ed in euro 1.261,00 quanto agli esborsi per la fase cautelare; in

² La vicenda è riassunta in nota 4 nella comparsa conclusionale attorea, laddove è precisato che Albergo Sole si sarebbe difesa nella controversia (stragiudiziale) con la curatela sostenendo l'intervenuto pagamento personale del Federici, appunto attraverso la rinuncia pro quota al credito per finanziamento soci vantato nei confronti della fallita: non è dato - però - intendere se la domanda giudiziale principale riguardi il pagamento o invece l'impugnazione dell'accordo compensativo.



euro 565,00 per le anticipazioni ed in euro 8.467,00 quanto ai compensi (escluso studio; ridotte fasi istruttorie e decisionali, anche in relazione all'importo di condanna) per il giudizio di merito.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento Dominici srl nei confronti di Dominici Andrea con citazione del 16 luglio 2015, l'accoglie per quanto di ragione e – per l'effetto – condanna il convenuto a versare a parte attrice la somma di euro 284.024,04, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché a rimborsare alla curatela le spese di lite, sopra liquidate in complessivi euro 16.503,10, oltre generali 15% sui compensi, CPA di legge, quelle della presente e le successive occorrente.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2017

Il Presidente est.

dott. Stefano Rosa

